

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giurisprudenza dopo correttivo Cartabia: appello inammissibile se non precisa il capo della decisione impugnata e non indica con precisione la rilevanza delle doglianze denunciate ai fini della decisione. Sì all'orientamento formalista.

Il d.lgs. 149/2022, come modificato dal d.lgs. 164/2024, ha disposto che l'atto di appello deve indicare per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, "in modo chiaro, sintetico e specifico" il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Inoltre, tali censure vanno riferite a "ciascuno dei motivi" e non alla complessiva motivazione dell'appello, in quanto ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato "capo" della decisione impugnata, e devono, altresì, essere oggetto di argomentazioni, che ne spieghino la rilevanza in vista della riforma della decisione appellata.

Art. 342 c.p.c.

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

- 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

In senso contrario alla sentenza de qua:

-Giurisprudenza correttivo Cartabia: il nuovo appello serve a precisare che chiarezza, sinteticità e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello. No ad un orientamento formalistico [[Tribunale di Patti, sentenza del 1.4.2025, n. 360](#)];

-Giurisprudenza Correttivo Cartabia: per l'appello, la specificità e chiarezza vuol dire poter individuare la doglianza proposta. Ancora sì all'orientamento non formalista [[Corte di Appello di Ancona, sentenza del 1.3.2025, n. 363](#)];

-Giurisprudenza dopo correttivo Cartabia: appello, capo della decisione e violazione di legge, sì ad una lettura non meramente formalistica [[Tribunale di Brescia, sentenza n. 695 del 18.2.2025](#)];

-Giurisprudenza correttivo Cartabia: no ad una lettura formalistica dell'appello [[Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 94 del 15.2.2025](#)].

Segnalazioni utili:

-[Formula: atto di appello dopo correttivo Cartabia](#)

-[Speciale: Correttivo Cartabia \(normativa + relazioni + schemi + formule + prassi + commenti\)](#)

Tribunale di Castrovillari, sentenza del 10.11.2025

...omissis....

L'attore, in particolare, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, l'omessa notifica della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti, la propria carenza di legittimazione passiva, l'erronea applicazione degli interessi, la mancata indicazione analitica del calcolo dei predetti interessi, la duplicazione delle somme richieste per l'anno 2010, la mancata indicazione dei responsabili del procedimento del ruolo e della cartella.

2. Si costituiva in giudizio che chiedeva di rigettare la domanda, poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, e di accertare la legittimità dell'atto impugnato; in via subordinata, chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese di lite ovvero di compensarle.

3. Verificata la regolarità delle La Nuova Procedura Civile notifiche dell'atto di citazione, il Giudice di Pace di Rossano, dichiarata la contumacia dell' e della ,

fatte precisare le conclusioni all'udienza del 07.11.2023, emetteva la sentenza n. 46/2024 (R.G. n. 494/2022) del 06.02.2024, con la quale, dichiarando la nullità della domanda nei confronti delle parti contumaci, dichiarava l'inesigibilità dei crediti di cui alle ingiunzioni di pagamento impugnate per intervenuta prescrizione e condannava al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza, proponeva appello che chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione proposta in primo grado e di dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta.

Motivi di appello erano: "a) Mancata pronuncia delle spese in ordine a" e "B) Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine al valore probatorio della documentazione prodotta".

5. Si costituiva nel giudizio di appello , che chiedeva di confermare la sentenza di primo grado e di condannare l'appellante per lite temeraria.

6. Si costituiva nel giudizio di appello l' , chiedendo di

dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata.

7. Si costituiva nel giudizio di appello il

, che chiedeva, in via

preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di confermare la sentenza impugnata; in via principale, di rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e in diritto.

8. Nonostante la rituale notifica in rinnovazione - disposta con l'ordinanza del 19.02.2025 - dell'atto di appello, non intendeva costituirsi in giudizio la e, pertanto, con ordinanza del 18.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.

9. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e il fascicolo d'ufficio di primo grado; all'udienza del 17.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 06.11.2025, in cui veniva trattenuta in decisione.

* * *

10. Orbene, nel merito, per quanto La Nuova Procedura Civile riguarda il primo motivo di appello, si ritiene corretta la

decisione del Giudice di prime cure, che ha condannato l'odierna appellata al pagamento delle spese di lite, atteso che l'intervenuta prescrizione, posta a fondamento della decisione da parte del Giudice di primo grado, risulta maturata in relazione alle attività di competenza esclusiva dell'agente della riscossione.

Invero, l'intervenuta prescrizione, posta a fondamento della decisione da parte del Giudice di prime cure, risulta intervenuta tra la notifica delle ingiunzioni di pagamento e l'intimazione di pagamento impugnata.

A tal proposito, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Sulla base di tale disposizione si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. (cfr. Cass. S.U. nn. 16412/07, 10528/17, 8295/2018 e 16685/2019)"* (Cass. civ., sez. VI, sent. 37940/2021) e che *"Allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con conseguente esclusione della*

.....
legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costui" (Cass. civ., sez. I, sent. n. 36390/2022).

11. Il secondo motivo di appello va, invece La Nuova Procedura Civile, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

A tal proposito, preliminarmente, si segnala che il d.lgs. 149/2022, come modificato dal d.lgs. 164/2024, ha disposto che l'atto di appello deve indicare per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, *"in modo chiaro, sintetico e specifico"* il capo della decisione di primo grado impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Inoltre, tali censure vanno riferite a *"ciascuno dei motivi"* e non alla complessiva motivazione dell'appello, in quanto ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato *"capo"* della decisione impugnata, e devono, altresì, essere oggetto di argomentazioni, che ne spieghino la rilevanza in vista della riforma della decisione appellata.

Orbene, nel paragrafo relativo al predetto motivo di appello parte appellante deduce 1) la mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure dell'intimazione di pagamento n. 0000240832 del 03.07.2017, asseritamente notificata il 19.08.2017; 2) la prova della ritualità della notifica perfezionata per compiuta giacenza; 3) l'omessa valutazione dell'eccezione, sollevata da essa appellate, della mancata opposizione agli atti presupposti.

Ebbene, in merito alle doglianze di cui ai punti 1) e 2), si rileva che l'atto di appello non precisa il capo della decisione impugnata e non indica con precisione la rilevanza delle doglianze denunciate ai fini della decisione.

Invero, non risulta allegata la conseguenza derivante dall'eventuale considerazione da parte del Giudice di primo grado dell'intimazione di pagamento del 03.07.2018 e dall'eventuale accoglimento della tesi del perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza, atteso che, come si è visto, l'opponente nel giudizio di primo grado contesta diverse ingiunzioni di pagamento, notificate in tempi diversi e concernenti crediti afferenti ad annualità diverse, e il Giudice di prime cure, accerta l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in tempi diversi, per diverse ragioni. Parte appellante non allega in modo specifico in che modo dette doglianze inciderebbero sulla ritenuta intervenuta prescrizione relativa alle singole ingiunzioni di pagamento impugnate.

La deduzione 3) risulta parimente inammissibile, non avendo parte appellante indicato in che modo l'omessa considerazione della mancata opposizione agli atti presupposti abbia avuto rilevanza sulla decisione impugnata, neanche indicando quali fossero i detti atti presupposti.

12. Infine, si segnala che la questione di inammissibilità della sentenza posta alla base del presente provvedimento non doveva essere segnalata ai sensi dell'art. 101 c.p.c.

Invero, la Suprema Corte ha condivisibilmente statuito che *“Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il*

tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso un provvedimento di "assegnazione" di beni mobili nell'ambito di una procedura immobiliare, in quanto esso, anche se illegittimo, non si sottrae all'ordinario regime di impugnazione ai sensi della norma suddetta, né alla regola del deposito del relativo atto introduttivo entro venti giorni nella cancelleria del giudice che lo ha adottato)” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 11738/2018).

13. Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la gravata sentenza va confermata.

14. Si rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da , attesa la mancanza dei presupposti soggettivi.

15. Si ritiene congruo compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, in ragione dell'inammissibilità rilevata d'ufficio.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata da
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Castrovillari, 10.11.2025

Il Giudice

Dott. Pasquale Angelo Spina

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
